

**INTESA FRA LA SEGRETERIA DI STATO PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA
E LA DIOCESI SAN MARINO-MONTEFELTRO
RELATIVA ALL'INSEGNAMENTO DI "RELIGIONE CATTOLICA"
NELLE SCUOLE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Il Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura, on. Marco Podeschi, che interviene nel presente atto previa deliberazione del Congresso di Stato n. 2, assunta nella seduta del 27 marzo 2019

e

Il Vescovo della Diocesi San Marino – Montefeltro, S. E. Mons. Andrea Turazzi,

visto l'Accordo tra la Repubblica di San Marino e la Santa Sede per l'insegnamento della Religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmato a San Marino il 26 giugno 2018 e ratificato dal Consiglio Grande e Generale con delibera n 21 del 24 settembre 2018;

addivengono

alla presente intesa circa le materie previste al punto 3 del succitato accordo.

1. L'insegnamento della Religione cattolica

1.1. La Repubblica di San Marino continua ad assicurare, nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni, l'insegnamento della Religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado. Tale insegnamento ha carattere prettamente culturale, risponde pienamente alle finalità educative della scuola e concorre a perseguire le competenze previste nei profili degli allievi al termine di ogni ciclo scolastico, stabiliti nelle Indicazioni curriculari per la Scuola sammarinese. L'insegnamento della Religione cattolica concorre significativamente alla conoscenza, all'apprezzamento e alla tutela del patrimonio culturale, storico e artistico della Repubblica e favorisce il dialogo in una prospettiva interculturale e interreligiosa.

1.2. Nella Scuola Elementare, nella Scuola Media Inferiore e nella Scuola Secondaria Superiore è previsto un insegnamento della Religione cattolica pari ad un'ora settimanale per ogni classe.

1.3. Nella Scuola dell'Infanzia, tenendo conto delle specifiche esigenze educative connesse all'età dei bambini e delle condizioni del tutto particolari in cui si opera, l'insegnamento della cultura religiosa è affidato agli insegnanti titolari di sezione. Tali attività sono comprese nella programmazione curricolare e organizzate secondo peculiari criteri di flessibilità.



2. Modalità di organizzazione dell'insegnamento della Religione cattolica.

2.1. La scelta di avvalersi dell'insegnamento della Religione cattolica è esercitata dai genitori degli alunni o dagli studenti stessi, se maggiorenni, al momento dell'iscrizione al corso di studi. Tale opzione ha effetto per l'intero corso di studi e comunque in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio. È fatto salvo il diritto di modificare la scelta iniziale per l'anno successivo tramite espressa dichiarazione, che deve pervenire alla scuola entro il 30 giugno di ogni anno.

2.2. Il diritto di avvalersi o meno dell'insegnamento della Religione cattolica non deve determinare alcuna forma di discriminazione, neppure in relazione ai criteri per la formazione delle classi, alla durata dell'orario scolastico giornaliero e alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario delle lezioni.

2.3. E' cura delle Direzioni scolastiche assicurare, ai fini dell'esercizio di scegliere se avvalersi o non avvalersi, una tempestiva informazione agli interessati circa la disciplina dell'insegnamento della Religione cattolica.

2.4. Gli insegnanti di Religione cattolica, oltre alle ore destinate all'insegnamento, sono tenuti a effettuare attività di formazione, programmazione, valutazione, partecipazione agli organismi di gestione della scuola, per un numero di ore stabilito nelle disposizioni particolari per ogni ordine scolastico. Tali docenti partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli allievi che si sono avvalsi dell'insegnamento della Religione cattolica.

3. Le indicazioni curricolari

3.1. Specifiche indicazioni curricolari per l'insegnamento della Religione cattolica relative a ciascun ordine e grado di scuola sono adottate con provvedimento normativo, su proposta del Segretario di Stato per l'Istruzione e previa intesa con la diocesi San Marino - Montefeltro, ferma restando la competenza esclusiva di quest'ultima a definirne la conformità con la dottrina della Chiesa. Eventuali modifiche potranno essere determinate con la stessa modalità, su richiesta di ciascuna delle parti.

3.2. L'adozione delle indicazioni di cui al superiore punto 3.1 avverrà contestualmente all'emanazione delle scelte curricolari per le altre discipline previste dai piani di studio.

4. Titoli di studio e reclutamento degli insegnanti di Religione cattolica

4.1. Per l'insegnamento della Religione cattolica nelle scuole Elementare, Media inferiore e Secondaria superiore, si richiede il possesso di uno dei seguenti titoli di



qualificazione professionale, conseguiti presso facoltà o istituti approvati dalla Santa Sede:

- titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o in altre discipline ecclesiastiche;
- laurea magistrale in Scienze Religiose.

4.2. L'Ufficio Scolastico Diocesano comunica al Dipartimento Istruzione l'elenco delle facoltà e degli istituti che provvedono alla formazione accademica e rilasciano i titoli di studio di cui al punto 4.1

4.3. I titoli di qualificazione professionale indicati al punto 4.1 sono richiesti a partire dall'anno scolastico 2019-2020.

4.4. Sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione professionale per l'insegnamento della Religione cattolica gli insegnanti che siano provvisti dei titoli previsti dall'Accordo sottoscritto in data 20 aprile 2011 ed approvato con Delibera del Congresso di Stato n. 1 del 17 maggio 2011, a condizione che abbiano prestato servizio continuativo per almeno un anno nell'insegnamento della Religione cattolica entro il termine dell'anno scolastico 2017-2018.

4.5. Il conferimento degli incarichi e delle supplenze, sia per i sacerdoti titolari di Ufficio Ecclesiastico nella Repubblica di San Marino, sia per i diaconi, chierici, personale religioso o laico, avviene esclusivamente sulla base delle pubbliche graduatorie, formate dall'Ufficio Gestione del Personale P.A. ai sensi della Legge 17 luglio 1979 n. 41 e successive modifiche.

4.6. L'idoneità all'insegnamento, conferita dalla competente autorità ecclesiastica, viene rilasciata all'atto del primo incarico e ha effetto permanente, salvo revoca motivata dell'Ordinario diocesano, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della Legge 4 dicembre 2015 n. 176.

4.7. In considerazione del fatto che l'articolo 1 dell'Accordo tra la Repubblica di San Marino e la Santa Sede riconosce all'insegnamento della Religione cattolica uno "status" ed una dignità formativa e culturale pari a quelli delle altre discipline curriculari, il Congresso di Stato, nell'intento di parificare le condizioni normative ed economiche degli insegnanti di Religione a quelle degli altri docenti, si impegna a prevedere nella definizione del Secondo Fabbisogno del Personale del Settore Pubblico Allargato profili di ruolo di insegnante di religione cattolica, definendone il numero nella misura del 70 per cento dei posti d'insegnamento complessivamente funzionanti nell'anno scolastico 2018/20.

5. *Aggiornamento professionale*

5.1. Per l'aggiornamento professionale degli insegnanti di Religione cattolica, il Dipartimento Istruzione e la Diocesi di San Marino – Montefeltro attuano le necessarie forme di collaborazione nell'ambito delle rispettive competenze, proponendo percorsi di aggiornamento reciprocamente riconosciuti ai fini curriculari.

5.2. E' fatta salva la facoltà di ogni direzione scolastica a realizzare per i propri docenti, inclusi gli insegnanti di religione, percorsi formativi su tematiche pedagogiche, metodologiche e didattiche.

6. Criteri per l'adozione dei libri di testo

6.1. L'adozione dei libri per l'insegnamento di "Religione cattolica" è deliberata dall'organo scolastico competente, su proposta dell'insegnante, con le stesse modalità previste per la scelta di testi di altre discipline.


6.2. Tali libri devono essere provvisti del nulla osta della Conferenza Episcopale o dell'approvazione dell'ordinario competente.

Nell'addivenire alla presente intesa, le parti convengono che, se si manifestasse l'esigenza di integrazioni o modificazioni, si procederà alla stipulazione di un nuovo accordo.


Parimenti le parti si impegnano alla reciproca collaborazione per l'attuazione, nei rispettivi ambiti, del presente accordo, nonché ricercare un'amichevole soluzione qualora sorgessero difficoltà di interpretazione.

Le parti si daranno reciproca comunicazione rispettivamente, dell'avvenuta approvazione del presente accordo da parte degli organi competenti.

San Marino, 28 marzo 2019



Il Vescovo
della Diocesi San Marino - Montefeltro
S.E. Mons. Andrea Turazzi



Il Segretario di Stato
per l'Istruzione e la Cultura
dott. Marco Podeschi